



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NAPOLI EUROPEA APS ETS"

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, dalla legge n. 383/2000, e dal Dlgs 117/2017 l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "NAPOLI EUROPEA APS ETS".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Napoli, Piazzetta Eritrea n. 3.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

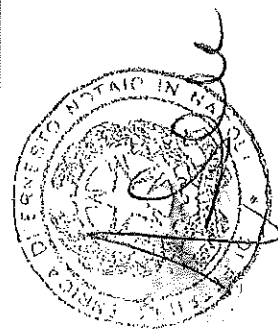
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno



2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 3 all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fine di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

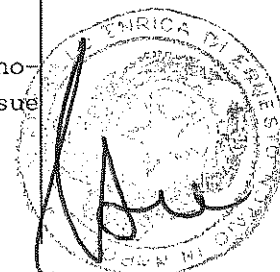
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - La durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue



attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) e, nei limiti stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

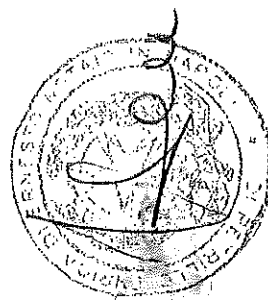
Sono ammessi le persone e gli enti che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Asso-

Handwritten signature



ciazione;

- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome; in ogni caso i lavoratori dipendenti non dovranno superare il 5% (cinque per cento) della base associativa.

Art. 7 - La domanda di ammissione

Il Comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;
- indirizzata al Comitato direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio.

Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti dei soci

Tutti i soci dell'associazione hanno gli stessi diritti, e come previsto dalle leggi e dal presente statuto il diritto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

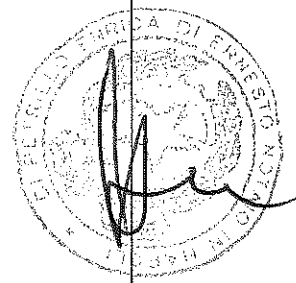
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.



Art. 9 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

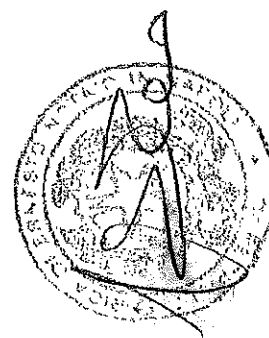
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Comitato direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato,

Emilio De



assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- mediante avviso da inviare a mezzo fax, posta elettronica, whatsapp o con qualsiasi altro mezzo che dia la prova del ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

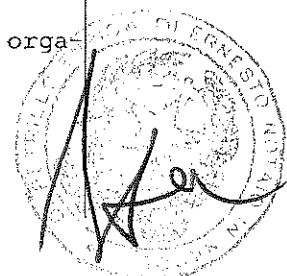
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;



- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti.

Art. 15 - Il Comitato direttivo

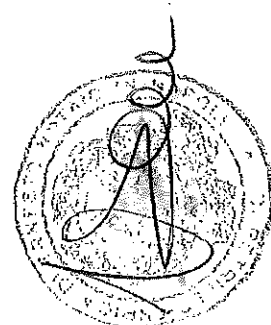
Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

Emilio Del



- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

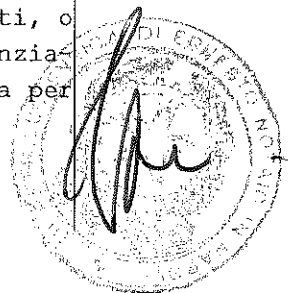
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 30 (trenta) giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 18 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per



3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

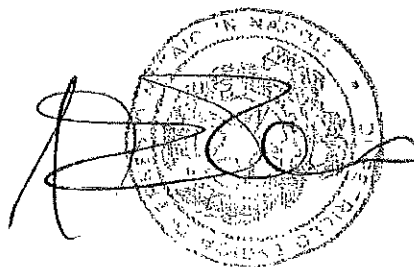
L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale nei miei

regimi munito delle prescritte firme.

Si compone di...6..... fogli..... e

si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, ...

[Handwritten signature]

